ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 2 dicembre 2019
Ns. Prot. n. 1726

A tutti gli iscritti
Loro sedi

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE – DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA'

Pervengono a questo Ordine richieste di rilascio di parere di congruità per prestazioni professionali svolte, con particolare riferimento alla committenza privata.

La casistica registrata relativa all'esame della documentazione a corredo delle richieste, seppur non estesa, suggerisce tuttavia di rammentare agli iscritti alcuni adempimenti di importanza che intervengono nel procedimento di rilascio del parere di congruità.

Come è noto, con l'emanazione della **legge 24 marzo 2012, n. 27** "*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*" l'art. 9 co. 4 ha stabilito:

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Successivamente la **legge 4 agosto 2017 n. 124**, all'art.1 comma 150 ha imposto **l'obbligo di redigere il preventivo in forma scritta o digitale.**

Pertanto il professionista che si accinga a prestare la propria opera dovrà necessariamente comunicare al committente, in forma scritta o digitale:

- Grado di complessità dell'incarico;
- Dati della polizza assicurativa;
- Preventivo di massima del compenso.

Si rammenta altresì che, come già riportato nelle *LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARERI E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri*

nella seduta del 20/06/2018) la mancata predisposizione della documentazione sopra citata relativa all'incarico costituisce violazione del codice deontologico - art. 7 "*omissis...Ove nella valutazione della documentazione depositata dal richiedente o dal controinteressato, la CP rilevasse eventuali infrazioni ai principi del "Codice deontologico", informa il Consiglio dell'Ordine, per la segnalazione della relativa infrazione al Consiglio di disciplina territoriale…omissis*" -.

La memoria di quanto esposto sarà di indubbia utilità sia ai fini del rilascio del parere di congruità sia, soprattutto, per scongiurare potenziali contenziosi con la committenza.

Distinti saluti.

Il Coordinatore commissione parcelle
(Ing. Siro Matani)

Il Presidente
(Ing. Agreppino Valente)